

Impugnazione proposta il 12 ottobre 2022 da Luís Miguel Novais avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 agosto 2022, causa T-376/22, Novais / Portogallo

(Causa C-637/22 P)

(2023/C 205/24)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Luís Miguel Novais (rappresentanti: Á. Oliveira e C. Almeida Lopes, advogados)

Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese

Con ordinanza del 20 aprile 2023, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha disposto che il sig. Luís Miguel Novais si faccia carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 7 febbraio 2023 — Streaming Services Srl — in fallimento, rappresentata dal curatore Cabinet Individual de Insolvență «Mihai Florea» / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași

(Causa C-69/23, Streaming Services)

(2023/C 205/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Streaming Services Srl — in fallimento, rappresentata dal curatore Cabinet Individual de Insolvență «Mihai Florea»

Convenuti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione uniformi del diritto [dell'Unione], la fornitura di contenuti digitali come quelli illustrati nel procedimento principale, consistenti in sedute interattive a carattere erotico, filmate e trasmesse in tempo reale mediante mezzi elettronici/internet, fornite da un soggetto passivo in uno Stato membro UE (P1, studio di videochat) a un altro soggetto passivo in un altro Stato membro UE (P2, piattaforma in diretta streaming online), rappresenti una prestazione di servizi intracomunitaria, soggetta alle norme generali stabilite dall'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾ (direttiva IVA), oppure costituisca concessione d'accesso a un evento di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 53 della direttiva IVA.
- 2) In sede di interpretazione e applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA⁽²⁾, quale sia il luogo in cui si debba ritenere che detti eventi avvengano effettivamente, nel caso di attività consistenti in sedute interattive a carattere erotico, filmate e trasmesse in tempo reale mediante mezzi elettronici/internet (propri dell'attività di videochat), come quelle oggetto del procedimento principale, qualora:
 - a) la persona fisica (modello) e lo studio di videochat,
 - b) la piattaforma di live streaming e
 - c) la persona fisica che versa un corrispettivo per accedere a queste servizi di live streaming (cliente finale)

si trovino in Stati membri/terzi diversi.

- 3) In base alla risposta fornita alle prime due questioni: in quale dei tre Stati membri dell'Unione Europea si debba dichiarare e, rispettivamente, versare l'imposta sul valore aggiunto relativa alla prestazione di servizi.
- 4) Se la direttiva IVA e il principio di prevenzione della doppia imposizione ostino a una normativa fiscale nazionale, quale l'articolo 307 della legge n. 227/2015 (legge n. 227/2015), ai sensi del quale:
- A) le autorità tributarie nazionali dello Stato del prestatore possono qualificare i servizi transfrontalieri prestati da un soggetto passivo in uno Stato membro UE (P1 — studio di videochat), consistenti nella fornitura (cessione) di contenuti digitali del tipo di quelli oggetto del procedimento principale a un soggetto passivo in un altro Stato membro (P2), tramite una piattaforma online in diretta streaming situata in un altro Stato (P3), come servizi che danno accesso a un evento di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 53 della direttiva IVA, con la conseguenza che l'IVA relativa a tali servizi deve essere riscossa e versata all'Erario dello Stato in cui si trova la sede principale del prestatore laddove, in un momento precedente, gli stessi servizi siano stati qualificati dalle autorità tributarie dello Stato in cui è stabilito il beneficiario dei servizi (P2), con atto amministrativo tributario divenuto definitivo per mancata impugnazione in sede giurisdizionale, come prestazioni di servizi intracomunitarie rientranti nell'ambito della norma generale prevista dall'articolo 44 della direttiva IVA. Se sia possibile che le autorità tributarie di uno Stato, successivamente adite o attivate d'ufficio, procedano a una diversa qualificazione giuridica dei servizi transfrontalieri soggetti a verifica fiscale in tale Stato, diversa dalla qualificazione giuridica già compiuta per gli stessi servizi con atto amministrativo tributario divenuto definitivo per mancata impugnazione in sede giurisdizionale, da parte delle autorità tributarie di altro Stato, inizialmente adite o attivate d'ufficio, con conseguente doppia imposizione dell'IVA, o se le autorità tributarie successivamente adite, o attivate d'ufficio, siano vincolate dalla qualificazione giuridica dei servizi transfrontalieri in questione compiuta dalle autorità tributarie inizialmente investite del problema, diventata definitiva in quanto incontestata e, pertanto, non più modificabile.
- B) In base alla risposta data alle questioni che precedono: in un'ipotesi come quella di cui al procedimento principale, quale sia, ai sensi della direttiva IVA e del principio di prevenzione della doppia imposizione, il luogo da ritenere come quello di prestazioni dei servizi.

(¹) GU 2006, L 347, pag. 1.

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU 2011, L 77, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Ploiești (Romania) il 10 febbraio 2023 — Procedimento penale a carico di C.A.A., C.F.G., C.G.C., C.D.R., G.L.C., G.S., L.C.I., M.G., M.C.G., N.A.S., P.C., U.V., S.O., Ș.V.O., C.V., I.R.P., B.I.I.

(Causa C-74/23, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — D.N.A. Serviciul Teritorial Brașov)

(2023/C 205/26)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Ploiești

Appellante

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție — Serviciul Teritorial Brașov

Imputati

C.A.A., C.F.G., C.G.C., C.D.R., G.L.C., G.S., L.C.I., M.G., M.C.G., N.A.S., P.C., U.V., S.O., Ș.V.O., C.V., I.R.P., B.I.I.

Parte civile

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov